

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente regolamento è conforme ai principi e allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato ed integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n. 235, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (entrato in vigore il 1° settembre 2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e funzionale al Piano dell’offerta Formativa adottato dal Liceo.

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno del Liceo e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.
2. La sanzione disciplinare si configura come “extrema ratio” all’interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente/essa, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli/le adolescenti e dei/le giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo/a studente/essa non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall’organo che procede alla deliberazione della sanzione.

TITOLO I

DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

CAPO I

DIRITTI DELLO STUDENTE

Art. 1

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno/a e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l’azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente/essa, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei/le giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

Art. 2

Lo/a studente/essa ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno/a anche attraverso l’orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

Art. 3

Lo/a studente/essa ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gl/lei studenti/esse stranieri/e, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 4

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello/a studente/essa alla riservatezza.

Art. 5

Lo/a studente/essa ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato/a, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.

Art. 6

Lo/a studente/essa ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 7

Gli/le studenti/esse sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei/Ile docenti, dei/Ile compagni/e, di tutto il personale della scuola e di chiunque agisca nell'ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che:

- a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà degli/le studenti/esse;
- b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità di genere e/o di orientamento sessuale, religiose, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero;
- c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.

Gli/le studenti/esse sono tenuti/e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono tenuti/e altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.

Art. 9

Gli/le studenti/esse, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati/e ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il/la docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.

Art. 10

Gli/le studenti/esse sono tenuti/e ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.

È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l'ingresso alla medesima; smaltire sempre i propri rifiuti porgendo particolare attenzione all'esatta collocazione nei contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 11

Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali del Liceo e negli spazi circostanti, durante

le visite guidate e i viaggi d'istruzione una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane.

Art. 12

Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.

CAPO II

COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

ART. 13

Mancanze disciplinari e sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mancanza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – comma 5 D.P.R. n. 235 del 2007).
3. Classificazione delle sanzioni:

a) Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica:

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento	Richiamo normativo
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Assenza collettiva non giustificata	Richiamo scritto sui registri di classe,	Docente che rileva il ritardo.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	2. Ritardi della prima ora non giustificati	Richiamo scritto sui registri di classe e sul diario personale	Docente che rileva il ritardo.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	3. Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora	Annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva il ritardo.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	4. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico.	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
ALTRI VERSO GLI MANCANZA	1. Consumare cibi o bevande al di fuori dell'intervallo	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007

DI RISPETTO	o				
	2. Uso delle apparecchiature informatiche per motivi personali.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	3. Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi ed uso di termini non volgari)	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	4. Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	5. Sostare nei bagni oltre il tempo necessario	Ammonizione verbale e annotazione scritta sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	6. Spostarsi o sostare senza motivo e senza autorizzazione e in aule o spazi dell'edificio scolastico.	Ammonizione scritta sul registro di classe con successiva comunicazione alla famiglia.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	7. Abbigliamento o non adeguato.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	9. Lancio di oggetti non contundenti	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	10. Sottrazione momentanea	Annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva la	Annotazione sul registro di classe.	D.P.R.

	di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica	Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	manca.	Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	249/98 D.P.R. 235/2007
	11. Disturbare ripetutamente e o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	12. Disturbare i compagni, i docenti, il personale ATA in modo poco rispettoso ma non offensivo.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	13. Disturbare le attività nelle altre classi.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	14. Copiare o scaricare file protetti.	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007

				dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	
	15. Utilizzo di file/programmi non autorizzati	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	16. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali scolastici.	Annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.	Annotazione sul registro di classe. Se gli arredi e le pareti vengono sporcate, l'alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni devono risarcire i danni. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	17. Uso non autorizzato del cellulare nei locali scolastici.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Deposito cellulare presso la cattedra dell'Insegnante fino al termine delle lezioni".	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori ed eventuale sanzione lett.b)	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	18. Falsificazione o distruzione di atti e documenti personali.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
	19. Infrazione al divieto di fumo	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione	Docente che rileva la mancanza. Docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007

		scritta e sanzione pecuniaria.	dell'infrazione.	Sanzione pecuniaria inflitta dal docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento dell'infrazione.	
	20. Mancato smaltimento dei rifiuti personali nei contenitori per la raccolta differenziata	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	

1) **Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, ossia:**

1. Lo/a studente/essa sono tenuti/e a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Lo/a studente/essa sono tenuti/e ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei/le docenti, del personale tutto della scuola e dei/le loro compagni/e lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi/e.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli/le studenti/esse sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli/le studenti/esse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli/le studenti/esse sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli/le studenti/esse condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Mananze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta Il provvedimento disciplinare	Procedimento	Richiamo normativo
1. Disturbare o rendersi protagonisti/e in modo grave, e/o continuo di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
2. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato.	Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe.	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
3. Danneggiamenti volontari gravi di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica in modo e/o continuo.	Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
4. Uso continuo e non autorizzato del cellulare nei locali scolastici.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
5. Uso di smartphone o device allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
6. Uscita dalla scuola senza permesso	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
7. Falsificazioni sul libretto delle giustificazioni/registro elettronico	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
8. Lancio di oggetti	Convocazione dei	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R.

contendenti.	genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.			249/98 D.P.R. 235/2007
9. Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei confronti di altre persone.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
10. Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
12. Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti).	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
13. Uso dell'account da parte di terzi	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
14. Comunicazione di link meet e codici di accesso alla classe virtuale	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
15. Pubblicazioni di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
16. Utilizzo del link fornito dall'insegnante al di fuori della lezione programmata	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
17. Videoregistrare la lezione e condividerla con terze parti (valutare anche lett.c) del presente regolamento)	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
18. Mancato rispetto del distanziamento previsto dal protocollo - emergenza COVID_19 - (1° episodio)	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
19. Non indossare la mascherina ove prevista nel	Convocazione dei genitori e sospensione	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98

protocollo - emergenza COVID_19 - (1° episodio)	da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.			D.P.R. 235/2007
20. Portare a scuola e fare uso grave e/o continuo di oggetti potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
21. Offese gravi o atteggiamenti aggressivi nei confronti di compagni/e, personale docente e non docente in modo e/o continuo.	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe.	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
22. Offese e atteggiamenti aggressivi perpetrati attraverso l'utilizzo di un linguaggio volgare all'interno di comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, etc. verso compagni e personale scolastico.	Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 LEGGE 71/2017

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta Il provvedimento disciplinare	Procedimento	Richiami normativi
1. Atteggiamenti di prevaricazione, offese ed ingiurie gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana con grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
2. Offese ed ingiurie gravi che violino la dignità della persona perpetrati attraverso l'utilizzo di un linguaggio violento e volgare all'interno di comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, etc, verso compagni e personale scolastico.	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 LEGGE 71/2017
3. Aggressione fisica al personale della scuola e agli/le studenti/esse	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R.

	superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.			235/2007
4. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
5. Induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
6. Mancato rispetto del distanziamento previsto dal protocollo - emergenza COVID_19 - (comportamento reiterato)	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007
7. Non indossare la mascherina ove prevista nel protocollo - emergenza COVID_19 - (comportamento reiterato)	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello/lla studente/essa dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.

Reati	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento	Richiami normativi
1 Reiterate gravi aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti/esse.	Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p.
2. Falsificazione o distruzione di atti e documenti (se	Sospensione dello studente fino al	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio	Come da art. 19	D.P.R. 249/98

ravvisano gli estremi del reato).	termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	di Classe.		D.P.R. 235/2007 c.p.
3. Atti deferibili all'Autorità giudiziaria	Sospensione dello/lla studente/essa fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p.
4. Gravi atti di Bullismo e Cyberbullismo deferibili all'Autorità giudiziaria.	Sospensione dello/lla studente/essa fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe.	Come da art. 19	D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p. LEGGE 71/2017

1. Il **bullismo e il cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livellonazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"; dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- MIUR aprile 2015; dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge 71/2017;
- Nota MIUR prot 5515 del 27/10/2017.

CYBERBULLISMO

Body shaming: o derisione del corpo, è l'atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico; qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira: l'adiposità o la magrezza, l'altezza o la bassezza, la presenza, l'assenza o la cura della peluria corporea, il colore dei capelli e l'acconciatura, la forma e le dimensioni di parti del corpo, l'odore, la muscolatura, la presenza o meno di tatuaggi o piercing, o anche malattie e disturbi considerati antiestetici come l'acne e la psoriasi.

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione,

messaggistica immediata, siti internet, etc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un/a referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni/e, docenti, genitori ed esperti/e;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli/le studenti/esse, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- sulle responsabilità coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".
-

IL COLLEGIO DOCENTI :

- individua insieme alla Dirigente Scolastica un/a referente del bullismo e cyberbullismo;
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- riceve/propone comunicazioni rilevanti, di natura metodologica e operativa, riguardo alle tematiche sul bullismo e cyberbullismo;
- accoglie la relazione finale del/la referente su bullismo e cyberbullismo adottando le scelte didattiche ed educative esperite.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli/le studenti/esse e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

●

IL /LA DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni/e.

I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli/e;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi/e, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il/la figlio/a, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello/lla studente/essa;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

●

GLI/LE ALUNNI/E:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
 - imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
 - non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del/lla docente.

Art. 14

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica	Personale docente
Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.	Consiglio di Classe
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.	Consiglio d'Istituto
Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.	Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe.

Si precisa il **dovere di astensione** da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.

Art. 15

Durante l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di

esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, dei percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti/e, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 16

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame da un/a candidato/a interno/a o da un/a privatista sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 17

Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell'ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui:

1. l'alunno/a abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell'adempire obblighi formali, etc.);
2. ci sia l'ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell'allievo;
3. l'alunno/a non sia recidivo/a rispetto alla mancanza disciplinare in questione;
4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo;

si configura l'ipotesi che alunno/a ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con:

- ☐ attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato;
- ☐ attività in favore della comunità scolastica.

Art. 18

Attività alternative alle sanzioni, segue l'elenco:

1. Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
2. Riordino/pulizia giardino sotto la supervisione di un/a docente o di personale ATA;
3. Riordino/manutenzione attrezzature scolastiche Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un/a docente o di personale ATA;
4. Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
5. Attività di segreteria;
6. Pulizia dei locali della scuola;
7. Attività di ricerca;
8. frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
9. produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;

Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto, tenendo conto della possibilità offerta allo/a studente/essa di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

CAPO I

APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 19

Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica
La procedura ha inizio con chiara e circostanziata contestazione dell'addebito, in forma scritta, da recapitare ai genitori mediante lettera raccomandata A/R. o raccomandata a mano, posta certificata. La contestazione scritta

degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l'avvertenza, ai sensi della L. 241/90, di invio di procedura per l'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché l'invito ai genitori ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, sentite le ragioni dei genitori, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata. I genitori sono informati del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, entro i successivi cinque giorni, tramite lettera raccomandata A/R o posta certificata, con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l'indicazione, in caso di irrogazione della sanzione, dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola.

In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari¹ esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori.

Art. 20

Sentite le ragioni esposte dallo/la studente/essa ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte chiuse.

La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata o posta certificata.

La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica.

Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l'organo e i tempi a cui ricorrere.

Art. 21

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell'intervento disciplinare, fermo restando l'applicazione della sanzione indicata all'Art. 13 del presente regolamento.

CAPO II

IMPUGNAZIONI

ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' – COMPITI - PROCEDURE

Art. 22

È costituito presso il Liceo Artistico e Musicale Statale "Foiso Fois", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

E' istituito l'Organo Interno di Garanzia, composto da: dal D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, oltre ai rispettivi supplenti e da due genitori componenti effettive e due genitori componenti supplenti), cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi. L'Organo di Garanzia è competente a decidere, su richiesta degli/le studenti/esse, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

L'organo di garanzia resta in carica tre anni in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;

☐ **Il numero dei componenti dell'Organo di Garanzia non può essere inferiore**

¹ Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2.

a cinque.

☐ *Procedura:*

La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

- ☐ *Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la raccomandata A/R e, ove possibile, la posta elettronica certificata.*
- ☐ *Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno **3 componenti**. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.*
- ☐ *Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. **Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.***
- ☐ *I genitori e componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti/e studenti/esse appartenenti alla classe del proprio/a figlio/a o compagno/a, ovvero insegnanti della classe del/lla proprio/a figlio/a o compagno/a.*
- ☐ *Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri /e studenti/esse.*

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

- ☐ *Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli/le alunni/e, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;*
- ☐ *Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti. .*
- ☐ *L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.*
- ☐ *Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.*
- ☐ *La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.*

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;

- ☐ *Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.*

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno Liceo Artistico e Musicale Statale "Foiso Fois" e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola.

Art. 22

RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell'art.13 è ammesso ricorso, da parte dello/a studente/essa o del genitore o dall'esercente la potestà, all'Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento che dovrà esprimersi entro 10 giorni.

Il suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque interessati al provvedimento.

Art. 23

RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell'Istruzione (prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all'art. 5 comma 4 dello stesso Statuto

delle Studentesse e degli Studenti modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235. Il ricorso da parte dello/la studente/essa, dei genitori o dell'esercente la patria potestà è ammesso presso il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva – sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti/esse designati/e dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dallo stesso Dirigente.

Art. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli/le studenti/esse, ad inizio di ogni anno scolastico.